

TI_GERICHTE 11.2001.53 vom 2. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.53

FR: TI_GERICHTE 11.2001.53 du 2 août 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.53 del 2 agosto 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ai processi di divorzio o di separazione che all'entrata in vigore del nuovo diritto (1° gennaio 2000) devono ancora essere giudicati da un'autorità cantonale, di primo o di secondo grado, si applica la legge nuova (art. 7 b cpv. 1 tit. fin. CC). Ora, l'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisoriale. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419 c cpv. 1 CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro dieci giorni (art. 419 c cpv).

E. 3

L'appellante contesta che le circostanze si siano modificate in modo rilevante e duraturo e che si giustifichi un riesame dell'assetto provvisorio. Fa valere che le patologie della moglie indicate nel certificato medico dell'8 agosto 2000 dal dott. _____ risalgono già al 17 luglio 1998 e che l'attestazione non menziona alcun peggioramento. Egli sottolinea inoltre che il medico curante aveva confermato anche l'8 giugno 1999 un'inabilità lavorativa totale per tempo indeterminato, ma che la moglie aveva lavorato dal 6 al 31 luglio seguenti. Soggiunge che proprio a quel momento l'interessata aveva chiesto un primo contributo provvisorio asserendo, contrariamente al vero, di essere inabile al lavoro. Del resto – continua l'interessato – non è verosimile che essa faccia fronte al proprio fabbisogno con il solo contributo alimentare di fr. 877.– mensili. In sintesi egli rimprovera al primo giudice di aver considerato la moglie inabile al lavoro e chiede che a costei sia imputato un reddito ipotetico di fr. 3'114.– mensili.

E. 4

L'accertamento di patologie che comportino l'inabilità lavorativa di una parte richiede, per principio, un esame specialistico. In un procedimento provvisorio, improntato alla sommarietà, il giudice statuisce tuttavia sulla base della verosimiglianza, sicché l'esecuzione di una perizia va riservata al merito (DTF 126 III 260 consid. 4b con richiami). In concreto il medico curante ha certificato l'8 agosto 2000 che l'appellata soffre di diverse patologie psicofisiche e “risulta sotto cure e terapie mediche periodiche con un'inabilità

nella misura del 100%” dal 1° luglio 2000, mentre precedentemente era inabile al 50% (doc. CC). In occasione della sua deposizione il dott. _____ ha confermato che l'interessata accusa “una sindrome lombo-vertebrale cronica su ernia discale e sindrome di lombosciatalgia a sinistra a carattere recidivante, tachicardia parossistica sopraventricolare, ipotensione arteriosa sintomatica, ipercolesterolemia e una sindrome depressiva dal secondo al terzo grado” (deposizione del 17 gennaio 2001, verbali pag. 10). a) I disturbi menzionati dal certificato più recente corrispondono in sostanza a quelli diagnosticati il 17 luglio 1998 (doc. CC e doc. S pag. 4). Il medico curante ha nondimeno precisato che lo stato di salute dell'istante è peggiorato dopo la prima metà del 1999 (deposizione dott. _____, verbali pag. 10). Già nel maggio e giugno del 1999 egli aveva invero certificato un'inabilità lavorativa per una durata da determinare (doc. S, pag. 3). Nel luglio del 1999 l'interessata aveva poi lavorato a tempo pieno (doc. AA, BB), svolgendo 30-35 ore di lavoro ancora nell'aprile-maggio del 2000 (deposizione _____ del 17 gennaio 2001, verbali pag. 12). Il professionista ha spiegato tuttavia che prima del luglio 2000 l'appellata aveva alternato periodi di incapacità totale ad altri di parziale inabilità (deposizione dott. _____, loc. cit.). Attività sporadiche della moglie, quindi, non sembrano in contraddizione con quanto riferito dal medico curante, almeno a un esame dei fatti sommario, limitato alla verosimiglianza. b) A dire dell'appellante già in occasione della precedente domanda di misure provvisoriale la moglie avrebbe sostenuto, contrariamente al vero, di essere inabile al lavoro. A prescindere dal fatto che la circostanza non è rilevante ai fini del presente giudizio (relativo all'assetto cautelare dopo il novembre 2000), la censura appare infondata, giacché all'epoca l'istante si era limitata ad allegare l'esistenza di problemi di salute, senza negare di avere comunque qualche entrata. Inoltre – come ha confermato il medico – nel frattempo è stata presentata una domanda di prestazioni AI (deposizione dott. _____, verbali pag. 10). L'appellante obietta che tale richiesta mira a influenzare la valutazione dello stato di salute della controparte in questa sede, come dimostrerebbe il fatto che, sebbene il peggioramento risalga alla prima metà del 1999, la domanda è stata presentata solo ora. Egli disconosce però che il diritto ad una rendita AI sorge, in caso di malattia a carattere evolutivo (come in concreto), solo quando l'assicurato risulti incapace al lavoro da almeno un anno (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). Presentare una domanda prematura non avrebbe quindi avuto gran senso. c) A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto tenere conto in ogni modo che la moglie beneficia di introiti, non essendo verosimile che essa faccia capo al proprio fabbisogno con il solo contributo alimentare di fr. 877.– mensili. L'interessata spiega nelle proprie osservazioni di avere superato il periodo di ristrettezze grazie all'aiuto della figlia e di amici. A prescindere dalla ricevibilità di siffatte spiegazioni, addotte per la prima volta in appello, l'interessata non consta avere spese di locazione, poiché abita nella casa di sua proprietà, libera da ipoteche (incarto fiscale richiamato, questionario elenco debiti). Inoltre durante l'inverno essa pernotta spesso dalla figlia, la quale ha precisato che la madre non conduce una vita dispendiosa (deposizione _____ del 17 gennaio 2001, verbali pag. 13). Che il contributo versato dal marito sia insufficiente a coprire tutte le necessità della moglie non basta dunque per presumere che costei lavori oltre la sporadica attività riconosciuta (verbali, pag. 14, domande n. 15 e 16). Tanto meno se si pensa che il medico curante attesta un'inabilità lucrativa totale dal 1° luglio 2000 (doc. CC) e che a un esame sostanzialmente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisoriale non si intravedono elementi per scostarsi dall'attestazione medica. d) Se ne conclude che nella fattispecie l'appellata ha reso sufficientemente verosimile, con il certificato medico e la

deposizione testimoniale di chi l'ha allestito, di non essere più in grado di lavorare. Circostanze che smentiscano tale stato di cose non possono ritenersi date, quanto meno a un esame di mera apparenza. Ciò impedisce di applicare all'interessata la teoria del reddito ipotetico (DTF 119 II 314 consid. 4a e rinvii; S utter/Freiburghaus , op. cit., n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Un'altra questione è sapere se la moglie presenti un'incapacità lucrativa di lunga durata. Tale problema andrà esaminato con pieno potere cognitivo – come si è detto – nella causa di merito.

E. 5

Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.